

**CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CIVILE E COMMERCIALE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE**

**Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "le Parti
contraenti",**

CONSIDERATO il comune ideale di giustizia e di libertà che guida i due
Stati,

DESIDEROSI di intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della mutua
assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale

HANNO CONVENUTO quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Protezione giuridica

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest'ultima accorda ai propri cittadini
2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.
3. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

Articolo 2

“Cautio judicatum solvi”

1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte.
2. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

Articolo 3

Gratuito patrocinio

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano nel territorio dell'altra Parte contraente del gratuito patrocinio, allo stesso modo dei cittadini di quest'ultima, purché si adeguino alle leggi del Paese in cui viene richiesto il patrocinio.
2. Se il richiedente ha la residenza nel territorio di una delle due Parti, la certificazione attestante l'insufficienza di mezzi viene rilasciata al ricorrente dalle autorità di quest'ultima. Se l'interessato risiede in un Paese terzo, il certificato viene rilasciato dal console del suo Paese, territorialmente competente.

Articolo 4

Esenzione dalla legalizzazione

1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma e del timbro ufficiale dell'autorità competente al loro rilascio.

TITOLO II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 5

Oggetto dell'assistenza

L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari, l'esecuzione di atti processuali quali l'audizione di testimoni o di parti, la perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei registri dello stato civile su richiesta di una delle parti ai fini di un procedimento giudiziario.

Articolo 6

Rifiuto dell'assistenza

L'assistenza è rifiutata se la Parte richiesta ritiene che gli atti richiesti siano tali da recare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza e all'ordine pubblico del suo Paese.

Articolo 7

Trasmissione delle richieste di assistenza

Tutte le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti di esecuzione o di rifiuto sono trasmessi direttamente tra il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito indicati: "Autorità Centrali".

Articolo 8

Lingua di trasmissione

Tutti i documenti relativi alla cooperazione sono redatti nella lingua della Parte richiedente e muniti di una traduzione in lingua francese.

Articolo 9

Spese relative all'assistenza giudiziaria

L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria non può dar luogo a rimborso di spese salvo per quanto riguarda gli onorari dei periti.

Articolo 10

Commissioni rogatorie

La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti:

- a) L'autorità giudiziaria richiedente;
- b) L'autorità giudiziaria richiesta, ove conosciuta;
- c) L'identità, il recapito e la qualità delle parti e dei testimoni;
- d) L'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;
- e) Se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;
- f) Ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

Articolo 11

Esecuzione delle commissioni rogatorie

1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle due Parti sono eseguite dall'autorità giudiziaria, secondo la procedura di ciascuna di esse.
2. Se l'autorità richiedente lo domanda espressamente, l'autorità richiesta deve:
 - a) Eseguire la commissione rogatoria con l'osservanza di una forma particolare se questa non è in contrasto con la legge del proprio Paese.
 - b) Informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano assistervi nel rispetto delle leggi della Parte richiesta.
3. Qualora non sia stato possibile soddisfare la richiesta, gli atti vengono restituiti. I motivi per cui non è stato possibile soddisfare la richiesta o per cui la cooperazione è stata rifiutata devono essere comunicati alla Parte richiedente.

Articolo 12

Notifica degli atti

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare vengono trasmessi direttamente dalle Autorità Centrali competenti di ciascuna delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'autorità richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalità e la data della consegna.

Articolo 13

Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari

Ciascuna Parte contraente può consegnare atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri connazionali o procedere alla loro audizione direttamente per mezzo delle proprie rappresentanze diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle Parti.

Articolo 14

Comparizione di testimoni e periti

1. Quando è necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, l'autorità richiesta del Paese in cui essi risiedono li invita a rispondere alle convocazioni loro inviate.
2. In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di soggiorno dal luogo in cui risiedono in base alle tariffe e ai regolamenti in vigore nel Paese in cui deve aver luogo l'audizione. Le spese di viaggio comprendono anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto tra l'aeroporto più vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone o il perito devono comparire. Su richiesta di questi ultimi, le autorità consolari del Paese richiedente forniscono il titolo di viaggio o anticipano le relative spese.
3. In caso di mancata comparizione, l'autorità richiesta non adotta alcuna

misura coercitiva nei confronti della persona non comparsa.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIARIE E DI SENTENZE ARBITRALI

Articolo 15

Condizioni richieste

In materia civile e commerciale le decisioni pronunciate dalle autorità giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle relative ai diritti civili pronunciate dalle autorità che giudicano in materia penale, sono riconosciute ed eseguite alle seguenti condizioni:

- a) La decisione è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione;
- b) Le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata,
- c) La decisione è passata in giudicato secondo la legge dello Stato in cui è stata pronunciata,
- d) La decisione non deve essere in contrasto con altra decisione giudiziaria pronunciata dallo Stato in cui la decisione deve essere eseguita,
- e) Non è pendente davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione,
- f) La decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.

Articolo 16

Competenza

Le autorità giudiziarie della Parte contraente che hanno pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti:

- a) Se il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;
- b) Se al momento della presentazione della domanda il convenuto esercita un'attività commerciale nel territorio di tale Parte contraente e il procedimento nei suoi confronti riguarda tale attività;
- c) Se il convenuto accetta espressamente di assoggettarsi alla competenza dell'autorità giudiziaria di tale Parte contraente, sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi si opponga;
- d) Se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere anteriormente sollevato eccezioni in ordine alla competenza dell'autorità giudiziaria adita;
- e) In materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione;
- f) In caso di responsabilità extracontrattuale, se l'evento dannoso si è verificato nel territorio di detta Parte contraente;
- g) In caso di obbligazione alimentare, se il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;
- h) In caso di successione, se il defunto, al momento del decesso, era cittadino della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio;
- i) Se la controversia riguarda un diritto reale su beni situati nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione.

Articolo 17

Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento e di esecuzione

La parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione deve presentare:

- a) Una copia della decisione che presenti i requisiti richiesti per la sua

- autenticità;
- b) Un certificato della cancelleria competente attestante che la sentenza è passata in giudicato;
 - c) L'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
 - d) Una copia autentica della citazione della parte non comparsa, in caso di contumacia, qualora dalla decisione non risulti che la citazione è stata regolarmente notificata.

Articolo 18

Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici

1. Gli atti autentici, in particolare gli atti notarili, aventi forza esecutiva in una delle due Parti, sono dichiarati esecutivi nell'altra Parte dall'autorità competente secondo la legge della Parte in cui avrà luogo l'esecuzione.
2. L'autorità competente verifica unicamente se gli atti presentano i requisiti richiesti per l'autenticità nella Parte in cui sono stati ricevuti, e se non contengono elementi contrari all'ordine pubblico della Parte in cui sono stati richiesti il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 19

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione

I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti autentici sono regolati dalla legge in vigore in ciascuna Parte contraente.

Articolo 20

Scambio di documentazione

Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno scambio di informazione e di documentazione in materia legislativa e di giurisprudenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Ratifica ed entrata in vigore


1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare, in lingua araba ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Governo
della Repubblica italiana**

Il Ministro della Giustizia



**Per il Governo
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare**

**Il Ministro della Giustizia
e Guardia Sigilli**

